



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 21-03-18

Oggetto:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA' - PROVVEDIMENTI
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	P
FANTUZI FABRIZIO	A	MARINI MAURILIO	P
IONNI ELISA	A	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	P
ALLEVI NEVER	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Riferisce che, anche allo scopo di ridurre dissidi tra vicini, vengono ridotte le distanze degli allevamenti, a carattere familiare, dalle abitazioni, sia nei centri abitati che nelle zone agricole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione Consigliare n. 73 del 25.08.1984, con la quale si approvava il regolamento Comunale d'Igiene e Sanità approvata dal Co.Re.Co. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.10.1984 Prot. 23205/AG e le Deliberazioni Consigliare n. 47 del 11.07.94 l, n. 55 del 11.06.00, n. 80 del 20/12/2000, n. 95 del 10.11.2005 n. 38 del 29/07/2008 E N. 16 DEL 31/03/2011 con le quali venivano approvate modifiche ed integrazioni allo stesso;

Considerato che la vigilanza igienico – sanitaria a carattere locale è di esclusiva competenza del Sindaco, che per le proprie attribuzioni si avvale , oltre che dei servizi di vigilanza della locale Azienda Sanitaria, della Polizia Municipale, di Altri Enti preposti nonché di altri Organi e Forze di polizia.

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. il quale testualmente recita: “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/cee relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”

Visto quanto dettato dal T.U.L.L.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"

VISTO il vigente art. 43 che testualmente recita:

“ART. 43

“ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, EQUINI, OVINI; CAPRINI ED ANIMALI DA CORTILE

1) Gli allevamenti di animali ad esclusione di quelli famigliari e di quelli già esistenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica ed integrazione di questo articolo, sono compresi nell’elenco delle attività insalubri e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 metri;

2) L'allevamento dei suini , bovini , equini, ovini, caprini e animali da cortile, a carattere famigliare è consentito nelle zone agricole e nelle frazioni con popolazione inferiore ai 150 abitanti. Per allevamento a carattere famigliare deve intendersi un numero di capi, riferito a ciascuna specie, non superiore a:

- N. 2 SUINI

O

- N. 1 BOVINI

O

- N. 1 EQUINO

O

- N. 5 OVINI

O

- N. 5 CAPRINI

O

- N.10 ANIMALI DA CORTILE

Nelle suddette frazioni l'allevamento di animali quali suini, bovini, equini, ovini , caprini ed animali da cortile sono permessi alla distanza di almeno 30 mt. dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).

Nei centri abitati con popolazione superiore a 150 abitanti detti allevamenti possono essere permessi alla distanza di mt. 50 dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore).

Comunque , qualora i vicini interessati acconsentano, le distanze di cui al presente punto 2) per gli allevamenti esistenti possono essere derogate purché siano rispettate le condizioni minime di igiene e salubrità.

Gli allevamenti predetti debbono uniformarsi a quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare a quanto dettato dal T.U.L.L.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"

Ravvisata quindi la necessità di dover modificare l'art 43 del Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità per le motivazioni sopra esposte, nel modo seguente:

ART. 43

"ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, EQUINI, OVINI; CAPRINI ED ANIMALI DA CORTILE

1) Gli allevamenti di animali ad esclusione di quelli famigliari e di quelli già esistenti prima dell'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione di questo articolo, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 metri;

2) L'allevamento dei suini , bovini , equini, ovini, caprini e animali da cortile, a carattere famigliare è consentito nelle zone agricole e nelle frazioni con popolazione inferiore ai 150 abitanti. Per allevamento a carattere famigliare deve intendersi un numero di capi, riferito a ciascuna specie, non superiore a:

- N. 2 SUINI

O

- N. 1 BOVINI

O

- N. 1 EQUINO

O

- N. 5 OVINI

O

- N. 5 CAPRINI

O

- N.10 ANIMALI DA CORTILE

*Nelle suddette frazioni l'allevamento di animali quali suini, bovini, equini, ovini , caprini ed animali da cortile sono permessi alla distanza di almeno **20 mt.** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).*

*Nei centri abitati con popolazione superiore a 150 abitanti detti allevamenti possono essere permessi alla distanza di mt. **30** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore).*

~~*Comunque , qualora i vicini interessati acconsentano, le distanze di cui al presente punto 2) per gli allevamenti esistenti possono essere derogate purché siano rispettate le condizioni minime di igiene e salubrità.*~~

Gli allevamenti predetti debbono uniformarsi a quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare a quanto dettato dal T.U.L.L.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"

Tenuto presente che le modifiche del regolamento non comportano impegni di spesa per l'Ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / , astenuti n. / , su n. 11 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano;

Delibera

- di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e in conseguenza;
- di modificare l'art 43 del regolamento Comunale di Igiene e Sanità come appresso indicato:

ART. 43

"ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, EQUINI, OVINI; CAPRINI ED ANIMALI DA CORTILE

1) Gli allevamenti di animali ad esclusione di quelli famigliari e di quelli già esistenti prima dell'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione di questo articolo, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 metri;

2) L'allevamento dei suini, bovini, equini, ovini, caprini e animali da cortile, a carattere famigliare è consentito nelle zone agricole e nelle frazioni con popolazione inferiore ai 150 abitanti. Per allevamento a carattere famigliare deve intendersi un numero di capi, riferito a ciascuna specie, non superiore a:

- N. 2 SUINI
O
- N. 1 BOVINI
O
- N. 1 EQUINO
O
- N. 5 OVINI
O
- N. 5 CAPRINI
O
- N.10 ANIMALI DA CORTILE

*Nelle suddette frazioni l'allevamento di animali quali suini, bovini, equini, ovini, caprini ed animali da cortile sono permessi alla distanza di almeno **20 mt.** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario o detentore dell'allevamento).*

*Nei centri abitati con popolazione superiore a 150 abitanti detti allevamenti possono essere permessi alla distanza di **mt. 30** dalle abitazioni (con esclusione dell'abitazione del proprietario*

o detentore).

.

Gli allevamenti predetti debbono uniformarsi a quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare a quanto dettato dal T.U.L.L.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 520/1954 e ss.mm.ii, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, voti favorevoli n. 11 , astenuti n. / , contrari n. / su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49, comma 1 del D.lgs. vo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L.

Arch. Stefano Lo Parco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ immediatamente eseguibile.
- ☐ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA